

Codice A1610B

D.D. 9 giugno 2020, n. 255

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. TOLLEGNO (BI) - Intervento: Realizzazione di nuova unità abitativa residenziale in Via Capitano G. Craveia, Fg. 8 mapp. 175-177-178-457-458. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO N. DD-A16 255**

**DEL 09/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. TOLLEGNO (BI) - Intervento: Realizzazione di nuova unità abitativa residenziale in Via Capitano G. Craveia, Fg. 8 mapp. 175-177-178-457-458. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha

predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del D. lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESP/141/2020A/A1600B*

*Rif. n. 25303/A1610B del 05/03/2020*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: TOLLEGNO (BI)  
Intervento: Realizzazione di nuova unità abitativa residenziale in Via Capitano  
G. Craveia, Fg. 8 mapp. 175-177-178-457-458.  
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Tollegno in data 05/03/2020 con nota n. 1218 del 05/03/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un nuovo edificio residenziale unifamiliare a due piani fuori terra e relativa autorimessa, con struttura in muratura portante, in parte intonacata e in parte con rivestimento in pietra a vista, copertura in tegole di cemento finitura colore terracotta,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Tollegno (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia dei 150 m del Rio Stono),

considerato che l'edificio in progetto andrà a collocarsi in un'area suburbana di completamento, all'interno di un lotto libero ricompreso tra due strade e lotti già edificati,

considerato che si inserisce all'interno di un ambito già caratterizzato da edifici residenziali di tipologia edilizia analoga in prevalenza caratterizzate da coperture in laterizio,

preso atto che la realizzazione non comporterà abbattimento di vegetazione di pregio né interferirà con le caratteristiche di naturalità del corso d'acqua,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- il manto di copertura venga realizzato in tegole laterizie, in coerenza con il tessuto edificato limitrofo;
- la recinzione perimetrale venga integrata con l'impianto di una siepe mista di specie arbustive, evitando sempreverdi e privilegiando vegetazione autoctona; ugualmente all'interno della proprietà, per una migliore integrazione

- paesaggistica del fabbricato, si preveda l'impianto di specie arboree d'altro fusto e/o piante da frutta, localizzate ad opportuna distanza dai confini;
- l'area in proprietà esterna al perimetro recintato, sulla Via Capitano Craveia, venga mantenuta inghiaia e/o prato armato, evitando l'utilizzo di autobloccanti o altre tipologie di pavimentazioni.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione file	Impronta del documento informatico
1	<i>Estratto di mappa, PRGC, vincoli – TAV. 01</i>	RD70332-3.pdf.p7m	a6b87ee04f008312d07d1b25ddf6bd1be6e34ea11e906caedc9125a00b34d86c
2	<i>Progetto – TAV. 02</i>	RD70332-4.pdf.p7m	1a14c3940dd987598df163bcac2699cef9a90c70ae4a117dd3ebfdf4b79e3d4e
3	<i>Progetto – TAV. 03</i>	RD70332-5.pdf.p7m	f56cacefa6e5804af9727c625435fb6596885182811062d4da76256b636a0739
4	<i>Relazione tecnico illustrativa e documentazione fotografica</i>	RD70332-6.pdf.p7m	addf55f5c70e30a537ad5e218c223a7a5755415321f354b0adb874a14dc1043a
5	<i>Relazione paesaggistica</i>	RD70332-7.pdf.p7m	4406d79a6e31fc95d1dd42e47da8a5a3e3f986977f28d9fe969b73b1a10b7bf0

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Per il Dirigente del Settore  
**Il Direttore**

*Ing. Stefania Crotta*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*



*Ministero per i beni e le  
attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara,

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
– Settore Territorio e Paesaggio  
pec: [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

e, p.c.  
Al Comune di Tollegno

Prot. n. vd. testo pec di trasmissione

Class 34.43.04/793.1

<b>AMBITO E SETTORE</b>	Tutela paesaggistica e archeologica
<b>DESCRIZIONE</b>	Comune: Tollegno (Bi) Oggetto dell'intervento: Realizzazione di nuova unità abitativa residenziale Indirizzo: via Capitano G. Craveia – N.C.T. Fg. 8 mapp. 175-177-178-457-458
<b>DATA RICHIESTA</b>	Data di arrivo richiesta: 13.03.2020 (vs. prot. n. 28341 del 13.03.2020) Protocollo entrata richiesta: n. 3271 del 16.03.2020
<b>RICHIEDENTE</b>	[REDACTED]
<b>PROCEDIMENTO</b>	PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
<b>PROVVEDIMENTO</b>	Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Visto l'art. 103 del D.L. 17.03.2020 n.18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, riguardante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

#### **Tutela paesaggistica**

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., con nota prot. n. 28341 del 13.03.2020, condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

#### **Tutela archeologica**

Si rappresenta, pregando di fornire precise istruzioni alla D.L., che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile; art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

I Responsabili dell'Istruttoria  
arch. Marina Brusio, dott.ssa Elisa Lanza



per **IL SOPRINTENDENTE *ad interim***  
*Arch. Antonella Ranaldi*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo